



GUIDA OPERATIVA

Personale delle Aree dirigenziali:

Modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative nei luoghi di lavoro

Maggio 2014

INDICE

INDICE	1
PREMESSA.....	2
RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI NELLE AREE DIRIGENZIALI	3
1. Determinazione del monte ore permessi sindacali da attribuire a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa	3
1.1. Quantificazione del monte ore permessi sindacali complessivo dell'ente	4
1.2. Quantificazione del peso nell'ente delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale..	5
1.3. Calcolo del monte ore lordo di competenza di ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa.....	6
1.4. Determinazione del monte ore permessi sindacali netto di competenza di ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa	7

PREMESSA

Il presente documento costituisce una guida operativa per le amministrazioni e gli enti al fine di consentire agli stessi di procedere correttamente alla quantificazione dei permessi sindacali di posto di lavoro, da attribuire alle OO.SS. rappresentative.

In merito va ricordato che i contingenti massimi dei permessi sindacali si differenziano a seconda delle Aree dirigenziali. Conseguentemente, il presente testo sviluppa due tipologie di esempi:

- il primo riferito alle Aree II, III e IV, per le quali la quantificazione dei permessi sindacali di posto di lavoro è disciplinata dall'art. 2¹ del CCNQ 5 maggio 2014;
- il secondo relativo alle Aree I, V, VI, VII e VIII, per le quali il riferimento contrattuale è l'art. 4² del CCNQ 5 maggio 2014.

¹ L'art. 2 del CCNQ 5 maggio 2014 dispone:

«1. ...omissis...

2. Il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 90 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 30 minuti alla RSU;

b) n. 60 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, di cui:

3. I permessi di cui al comma 2, lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, verrà eletta.

4. I permessi di cui al comma 2, lett. b), sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5. A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, in attesa degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità dell'art. 9 del citato CCNQ 7 agosto 1998.

5. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi dei commi 2 lett. b) e 4, l'amministrazione dovrà detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui al comma 6.

6. I permessi di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati a livello nazionale in forma cumulata nella misura massima del 38% della quota a disposizione.

7. In considerazione e per effetto del protrarsi del blocco della contrattazione collettiva nazionale, nonché in considerazione dell'opportunità di privilegiare l'utilizzo delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro, in via eccezionale e limitatamente al presente accordo, l'opzione relativa all'importo percentuale di cui al comma 6 è esercitata dalle singole organizzazioni sindacali rappresentative in luogo delle confederazioni sindacali. A tal fine, entro 45 giorni dalla firma dell'ipotesi di accordo le organizzazioni sindacali comunicano formalmente all'Aran a mezzo raccomandata A.R., o pec all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, o raccomandata a mano, la percentuale di permessi che, ai sensi del comma 6, intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale. Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma si intende quale implicita rinuncia all'utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali.

8. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto.

9. Al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilità del processo, nonché di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui al comma 6, l'Aran pubblica sul proprio sito Internet una tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute.

10. ...omissis...

11. ...omissis...

12. ...omissis...

13. ...omissis...»

² L'art. 4 del CCNQ 5 maggio 2014 dispone:

«1. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2 del DM 23 febbraio 2009, il contingente dei permessi sindacali di cui all'art. 3, comma 1, del CCNQ 3 ottobre 2005 è ridotto del 15%.

2. Il contingente complessivo dei permessi sindacali di cui al comma 1 è pari a n. 76 minuti e 30 secondi per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI NELLE AREE DIRIGENZIALI

Le amministrazioni e gli enti, all'inizio di ogni anno, devono procedere a quantificare e ripartire le ore di permesso sindacale di posto di lavoro. Si sottolinea l'importanza di rispettare tale cadenza temporale, atteso che solo conoscendo a priori la consistenza del contingente attribuito ad ogni singolo soggetto sindacale è possibile monitorare costantemente la quantità di permessi residua e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 7 del CCNQ 5 maggio 2014, da un lato, informare tempestivamente il sindacato in caso di esaurimento del contingente a propria disposizione, dall'altro, bloccare la fruizioni di ulteriori ore di permesso sindacale retribuito.

1. Determinazione del monte ore permessi sindacali da attribuire a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa

La procedura di determinazione del monte ore dei permessi sindacali da attribuire alle singole organizzazioni sindacali rappresentative può essere schematizzata nelle seguenti quattro fasi, illustrate nel proseguo del presente paragrafo 1.

a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;

b) n. 51 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative.

3. I permessi di cui al comma 2, lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, verrà eletta.

4. Il contingente di cui al comma 2, lettera b) è attribuito alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5. A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, in attesa degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità dell'art. 9 del citato CCNQ 7 agosto 1998.

5. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi dei commi 2 lett. b) e 4, l'amministrazione dovrà detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui al comma 6.

6. I permessi di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati a livello nazionale in forma cumulata nella misura massima del 45% della quota a disposizione.


7. In considerazione e per effetto del protrarsi del blocco della contrattazione collettiva nazionale, nonché in considerazione dell'opportunità di privilegiare l'utilizzo delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro, in via eccezionale e limitatamente al presente accordo, l'opzione relativa all'importo percentuale di cui al comma 6 è esercitata dalle singole organizzazioni sindacali rappresentative in luogo delle confederazioni sindacali. A tal fine, entro 45 giorni dalla firma dell'ipotesi di accordo le organizzazioni sindacali comunicano formalmente all'Aran a mezzo raccomandata A.R., o pec all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, o raccomandata a mano, la percentuale di permessi che, ai sensi del comma 6, intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale. Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma si intende quale implicita rinuncia all'utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali.

8. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, fatte salve le diverse decorrenze previste per l'Area V all'art. 6, comma 2.

9. Al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilità del processo, nonché di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui al comma 6, l'Aran pubblica sul proprio sito Internet una tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute.

10. ...omissis...

11. ...omissis...



1.1. Quantificazione del monte ore permessi sindacali complessivo dell'ente

Con riguardo alle Aree II, III e IV, l'art. 2, comma 2, lett. b) del CCNQ 5 maggio 2014 prevede che il monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali da attribuire alle OO.SS. rappresentative è pari a 60 minuti per dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'ente.

Per quanto attiene, invece, alle Aree I, V, VI, VII e VIII, l'art. 4, comma 2, lett. b) del CCNQ 5 maggio 2014 dispone che il monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali delle OO.SS. rappresentative è pari a 51 minuti per dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'ente.

In entrambi i casi, i dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati presso l'amministrazione ove vengono utilizzati.

Esempio: nell'ente YYY lavorano

- 188 dirigenti di ruolo a tempo indeterminato;
- 10 dirigenti di altri enti in posizione di comando;

- 2 dirigenti di altri enti in posizione di fuori ruolo;
- 20 dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Pertanto, il totale dei dirigenti da prendere in considerazione è pari a n. 200, ovvero alla somma di tutti i dirigenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel nostro esempio, quindi, il monte ore complessivo a disposizione delle OO.SS. sarà pari a:

Se l'ente YYY è ricompreso nelle Aree II, III, IV:

$$60 \text{ minuti} \times 200 \text{ dirigenti} = 12.000 \text{ minuti}$$

$$12.000 \text{ minuti} : 60 = 200 \text{ ore}$$

Se, invece, l'ente YYY è ricompreso nelle Aree I, V, VI, VII o VIII:

$$51 \text{ minuti} \times 200 \text{ dirigenti} = 10.200 \text{ minuti}$$

$$10.200 \text{ minuti} : 60 = 170 \text{ ore}$$

1.2. Quantificazione del peso nell'ente delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale

Una volta quantificato il monte ore di amministrazione, lo stesso va ripartito tra le **organizzazioni sindacali rappresentative** a livello nazionale, nell'Area di pertinenza, sulla base del grado di rappresentatività delle stesse determinato in sede locale.

A tal fine, in considerazione che all'attualità non sono state ancora elette le RSU nella dirigenza, è necessario fare riferimento al solo **dato associativo**, ovvero alla percentuale delle deleghe rilasciate al singolo sindacato rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ente. Il dato da prendere in considerazione è quello al 31 gennaio di ogni anno (ovvero le deleghe rilasciate entro il 31 dicembre dell'anno precedente che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, devono essere attivate nella busta paga del mese successivo).

Ipotizziamo che nell'ente YYY siano state rilasciate deleghe in favore di 5 organizzazioni sindacali (A, B, C, D, E)

OO.SS.	DELEGHE	% DELEGHE
A	40	22,90%
B	52	29,89%
C	12	6,90%
D	10	5,75%
E	60	34,48%
TOTALE	174	100%

Il peso in sede locale di tutte le organizzazioni sindacali presenti nell'ente sarà dato dal rapporto percentuale delle deleghe rilasciate alla singola O.S. rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ente dai dirigenti a tempo indeterminato.

Tuttavia, i permessi sindacali vanno attribuiti esclusivamente alle organizzazioni sindacali rappresentative nell'Area di riferimento. Occorre, pertanto, determinare il grado di rappresentatività in sede locale riferito solo a queste ultime.

Ipotizziamo che nell'Area ove è ricompreso l'ente YYY siano rappresentative le organizzazioni A, B, D, E.

L'ente deve pertanto estrapolare dalla precedente tabella esclusivamente i dati riferiti alle citate organizzazioni A, B, D, E.

OO.SS.	% deleghe
A	22,90%
B	29,89%
D	5,75%
E	34,48%
TOTALE	93,02%

Poiché il monte ore va distribuito integralmente tra le suindicate 4 organizzazioni, si deve procedere a riproporzionare a 100 il peso di ciascuna al fine di ottenere il grado di rappresentatività di ognuna in sede locale.

Nel nostro esempio il grado di rappresentatività nell'ente YYY delle organizzazioni A, B, D, E, è quello riportato nella tabella seguente.

OO.SS.	% MEDIA	CALCOLO	% MEDIA RIPROPORZIONATA
A	22,90%	$22,90 : 93,02 \times 100$	24,62%
B	29,89%	$29,89 : 93,02 \times 100$	32,13 %
D	5,75%	$5,75 : 93,02 \times 100$	6,18%
E	34,48%	$34,48 : 93,02 \times 100$	37,07%
TOTALE	93,02%		100,00%

1.3. Calcolo del monte ore lordo di competenza di ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa

Una volta determinato il peso in sede locale delle OO.SS. rappresentative a livello nazionale, si deve procedere a ripartire il monte ore annuo complessivo tra le stesse.

Per semplicità di calcolo le operazioni vengono effettuate in minuti. Si ricorda che i minuti devono poi essere riportati in ore.

Nel nostro esempio:

Se l'ente YYY era ricompreso nelle Aree II, III, IV, il monte ore annuo complessivo era pari a 200 ore, ovvero 12.000 minuti. La tabella che segue mostra il calcolo da effettuare per determinare il monte ore annuo lordo di competenza delle OO.SS. A, B, D, E.

OO.SS.	% MEDIA RIPROPORZIONATA a	MONTE ORE TOTALE IN MINUTI b	CALCOLO MINUTI a x b : 100	MINUTI PER O.S.
A	24,62%	12.000	12.000 x 24,62 : 100	2.954
B	32,13 %	12.000	12.000 x 32,13 : 100	3.856
D	6,18%	12.000	12.000 x 6,18 : 100	742
E	37,07%	12.000	12.000 x 37,07 : 100	4.448
TOTALE	100,00%			12.000

Se, invece, l'ente YYY era ricompreso nelle Aree I, V, VI, VII o VIII, il monte ore annuo complessivo era pari a 170 ore, ovvero 10.200 minuti. La tabella che segue mostra il calcolo da effettuare per determinare il monte ore annuo lordo di competenza delle OO.SS. A, B, D, E.

OO.SS.	% MEDIA RIPROPORZIONATA a	MONTE ORE TOTALE IN MINUTI b	CALCOLO MINUTI a x b : 100	MINUTI PER O.S.
A	24,62%	10.200	10.200 x 24,62 : 100	2.511
B	32,13 %	10.200	10.200 x 32,13 : 100	3.277
D	6,18%	10.200	10.200 x 6,18 : 100	631
E	37,07%	10.200	10.200 x 37,07 : 100	3.781
TOTALE	100,00%			10.200

1.4 Determinazione del monte ore permessi sindacali netto di competenza di ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa

Ai sensi dell'art. 2, comma 5 e dell'art. 4, comma 5 del CCNQ 5 maggio 2014 gli enti, prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, devono detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato risultante dal sito dell'Aran. **Per le Aree II, III e IV** la percentuale di utilizzo cumulato dei permessi sindacali può essere al massimo pari al 38% (art. 2, comma 6) **mentre per le Aree I, V, VI, VII e VIII** il limite massimo è pari al 45% (art. 4, comma 6). Tale scorporo

è obbligatorio, atteso che i sindacati che si sono avvalsi della facoltà di cumulo fruiscono di ulteriori distacchi ottenuti dalla somma, effettuata a livello nazionale dall'Aran, delle ore scorporate in ogni singola amministrazione.

Pertanto, l'ente deve verificare nel sito dell'Agenzia (<http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/contratti-quadro/relazioni-sindacali/prerogative-sindacali/percentuali-permessi-cumulati>) se le organizzazioni sindacali rappresentative dell'Area di riferimento hanno scelto di utilizzare in forma cumulata quota parte dei permessi di luogo di lavoro alle stesse spettanti.

Per concludere i nostri due esempi:

Ente YYY appartenente alle Aree II, III, IV

Ipotizziamo che le OO.SS. A, B, D, E, abbiamo scelto di utilizzare le seguenti percentuali

OO.SS.	% PERMESSI UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA
A	15%
B	23%
D	0%
E	37%

L'ente deve detrarre da ogni monte ore lordo la percentuale indicata nella tabella sopra riportata, operando come di seguito illustrato:

OO.SS.	MINUTI PER O.S.	% PERMESSI UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA	QUOTA PERMESSI DA DETRARRE	MONTE ORE NETTO PERMESSI A DISPOSIZIONE DELLE OO.SS.
A	2.954	15%	443	2.511
B	3.856	23%	887	2.969
D	742	0%	0	742
E	4.448	37%	1646	2.802
TOTALE	12.000		2.976	9.024

Quindi, nel nostro esempio:

- l'O.S. A avrà a disposizione n. 2.511 minuti pari a 41 ore e 51 minuti
- l'O.S. B avrà a disposizione n. 2.969 minuti pari a 49 ore e 29 minuti
- l'O.S. D avrà a disposizione n. 742 minuti pari a 12 ore e 22 minuti
- l'O.S. E avrà a disposizione n. 2.802 minuti pari 46 ore e 42 minuti

Ente YYY appartenente alle Aree I, V, VI VII o VIII

Ipotizziamo che le OO.SS. A, B, D, E, abbiamo scelto di utilizzare le seguenti percentuali.

OO.SS.	% PERMESSI UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA
A	15%
B	23%
D	0%
E	40%

L'ente deve detrarre da ogni monte ore lordo la percentuale indicata nella tabella sopra riportata, operando come di seguito illustrato:

OO.SS.	MINUTI PER O.S.	% PERMESSI UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA	QUOTA PERMESSI DA DETRARRE	MONTE ORE NETTO PERMESSI A DISPOSIZIONE DELLE OO.SS.
A	2.511	15%	377	2.134
B	3.277	23%	754	2.523
D	631	0%	0	631
E	3.781	40%	1.512	2.269
TOTALE	10.200		2.643	7.557

Quindi, nel nostro esempio:

- l'O.S. A avrà a disposizione n. 2.134 minuti pari a 35 ore e 34 minuti
- l'O.S. B avrà a disposizione n. 2.523 minuti pari a 42 ore e 3 minuti
- l'O.S. D avrà a disposizione n. 631 minuti pari a 10 ore e 31 minuti
- l'O.S. E avrà a disposizione n. 2.269 minuti pari a 37 ore e 49 minuti